

CONCORSI PUBBLICI: Operatori socio sanitari - Prova pratica - Caso in cui i fogli consegnati ai candidati per tale prova siano risultati privi del timbro dell'Ufficio e della firma di un componente della Commissione esaminatrice - Illegittimità - Ragioni.

Tar Liguria - Genova, Sez. I, 28 giugno 2021, n. 608

“[...] Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, contenente specificamente il regolamento per la disciplina dei concorsi del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale, “a tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova”.

Si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell'ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte [...]”.

Con il ricorso in epigrafe quindici litisconsorti, partecipanti al concorso pubblico indetto da Alisa per l'assunzione a tempo indeterminato di 274 operatori socio sanitari di cat. B livello economico senior, hanno impugnato gli esiti della prova pratica del 12.5.2021, il cui mancato superamento (che era condizionato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in punti 21/30) ha determinato la loro esclusione dalla successiva prova orale e dal prosieguo della procedura.

A sostegno del gravame hanno dedotto: 1) che la prova pratica, concretizzatasi in un questionario di dieci domande a risposta multipla, sarebbe stata caratterizzata da una serie di irregolarità procedurali (segnatamente: i fogli contenenti i questionari non erano chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario; non è stata fornita per la prova carta recante il timbro dell'unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice) che ne determinerebbero la nullità; 2) la consegna degli *smartphone* e di altri dispositivi non sarebbe stata imposta a tutti i candidati; 3) le buste piccole contenenti i dati anagrafici dei candidati sarebbero state inserite nella busta grande in assenza di qualsiasi membro della commissione, né sarebbe stata posta sulla busta grande la firma/sigla da parte del commissario e l'indicazione della data di consegna; 4) le domande della prova sarebbero state poste in modo ambiguo e fuorviante, mentre parecchie risposte indicate

come corrette in realtà non lo sarebbero; inoltre, la prova pratica non avrebbe riguardato le materie previste dalla *lex specialis*, ma una sola di esse, ovverosia quella attinente alle procedure assistenziali; 5) gli esiti della prova pratica, in cui i ricorrenti risultano “non ammessi alla prova orale”, non esplicitano alcun punteggio assegnato, rendendo impossibile comprendere quanti e quali errori essi hanno compiuto.

Si è costituita in giudizio Alisa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 la domanda cautelare è passata in decisione, previo avviso alle parti della eventualità dell'adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

Il collegio, attesa l'opportunità di decidere il ricorso prima della conclusione del procedimento selettivo, anche in un'ottica di economicità e speditezza della successiva attività amministrativa, ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.

Giova premettere che, per costante giurisprudenza, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato anteriormente alla formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressati indiscriminatamente in capo a tutti i concorrenti, non essendo meritevole di tutela il semplice interesse di fatto a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, confliggente con il superiore interesse pubblico alla massima partecipazione al concorso (T.A.R. Toscana, I, 22.4.2013, n. 696).

Prima della formazione della graduatoria finale, tale interesse di fatto è del resto caratterizzato da provvisorietà, e non si stabilizza in una posizione giuridica di vantaggio meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Si tratta di principi analoghi a quelli costantemente richiamati in tema di pubbliche gare, laddove è insegnamento consolidato che, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione (anche per inidoneità dell'offerta tecnica) in corso di gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giuridicamente rilevanti (così Cons. di St., V, 2.9.2019, n. 6024, che ha respinto l'opposizione di terzo proposta da un'impresa utilmente classificata nella graduatoria finale, che assumeva di essere controinteressata fin dal momento della disposta esclusione a carico di un altro partecipante). Ciò posto, il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo della violazione degli artt. 13 comma 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e dell'art. 12 comma 4 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220.

Giova riportare il contenuto delle due disposizioni.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre

forme di assunzione nei pubblici impieghi), *“gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza”*.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, contenente specificamente il regolamento per la disciplina dei concorsi del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale, *“a tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova”*.

Si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell'ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte (così Cass., I, 10.9.2013, n. 20687, che, su tali presupposti, ha cassato con rinvio una sentenza che aveva escluso che, agli effetti dell'art. 1455 cod. civ., costituisse grave inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di questionario per la selezione di personale pubblico l'aver predisposto fogli per le risposte con modalità tali da escludere la vidimazione della commissione anteriormente alla consegna ai candidati, in violazione dell'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

Che trattasi di un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell'interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, è del resto confermato - al di là di ogni dubbio - dalla natura della sanzione prevista dall'ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità (cfr. art. 21-*septies* L. n. 241/1990).

Né rileva che si trattasse di una prova pratica, anziché di una prova scritta propriamente detta.

E' evidente infatti che, laddove il bando rinvia espressamente, per quanto non esplicitamente contemplato, al D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001 (cfr. l'art. 13 - norme di salvaguardia), e prevede che la prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla (art. 8), cioè in una prova scritta, la prova in questione resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni sopra citate: diversamente opinando, per eludere la normativa di ordine pubblico (in quanto posta a salvaguardia dei valori fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., ed

espressamente sanzionata di nullità) sarebbe sufficiente cambiare la mera intitolazione formale della prova di concorso.

La censurata omissione - inequivocabilmente attestata dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 1 delle produzioni 2.6.2021 di parte ricorrente), in mancanza di contestazioni da parte di Alisa, che si è limitata ad affermare che le diciture stampate sui fogli consegnati consentivano l'individuazione e la riferibilità degli stessi allo specifico concorso in contestazione - vizia *ab origine* le operazioni di svolgimento della prova pratica ed i suoi esiti, che devono pertanto essere annullati, con l'obbligo per l'amministrazione, ferme restando le precedenti fasi della procedura, di ripetere la relativa prova.

La natura assorbente del vizio, in quanto inerente la fase iniziale della prova ed i suoi profili di carattere formale e procedimentale, esonera questo giudice dal pronunciarsi sugli altri motivi e, specificamente, sulla dedotta ambiguità ed erroneità (di alcune delle domande) del questionario somministrato ai candidati, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa circa la necessità che ogni quiz a risposta multipla debba prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico (così, da ultimo, T.A.R. Lazio, I, 21.6.2021, n. 7346; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, III, 4.2.2019, n. 842; id., II, 5.10.2020, n.5820), principi che, comunque, dovranno essere obbligatoriamente tenuti presente nella formulazione dei quesiti.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le operazioni di svolgimento della prova pratica.

Condanna Alisa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Liliana Felletti, Referendario

